

Riduzione contributiva per il settore edile ex art. 29 legge 341_1995 - aggiornamento

31 Agosto 2011

Per opportuna conoscenza, si ricorda che l'art. 1, comma 51, della legge n. 247/2007, relativamente all'applicazione dello sconto dell'11,50% in edilizia, stabilisce che, decorsi 30 giorni dal termine (31 luglio di ciascun anno) per l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 29 della L. n. 341/95, le imprese edili possono utilizzare la riduzione contributiva nella misura fissata per l'anno precedente, salvo conguaglio.

In virtù del meccanismo automatico di applicazione dell'aliquota dell'anno precedente e in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto in oggetto, le imprese interessate potranno calcolare l'importo del beneficio già con riferimento al mese di settembre 2011 da applicare sulle denunce del mese di ottobre.

Con riferimento all'iter legislativo, fonti ministeriali confermano che, attualmente, il testo del decreto, già sottoposto alla sottoscrizione del Ministero dell'Economia e Finanze, manchi della sola firma della Direzione Generale del Ministero del Lavoro e della successiva registrazione della Corte dei Conti.

Si fa riserva di fornire tempestivi aggiornamenti in merito, nonché delle relative circolari operative di Inps ed Inail.